

# Verifiche di gestione<sup>1</sup>

## 1. Definizione e principi generali

Le verifiche di gestione sono svolte al fine di controllare che i prodotti e i servizi cofinanziati siano stati forniti, che le spese dichiarate siano state sostenute dal beneficiario e che siano conformi con i termini della relativa Decisione della Commissione che approva il programma operativo e le norme nazionali e dell'Unione applicabili<sup>2</sup>.

A norma dell'art. 125, par. 5, dell'RDC, le verifiche di gestione comprendono le verifiche amministrative rispetto a ciascuna domanda di rimborso presentata dai beneficiari e le verifiche in loco delle operazioni.<sup>3</sup>

La frequenza e la portata delle verifiche **in loco** sono proporzionali all'ammontare del sostegno pubblico a una operazione e al livello di rischio che emerge da tali verifiche e da quelle dell'autorità di audit sul sistema di gestione e controllo nel suo complesso.

Tutte le verifiche di gestione dovrebbero essere concluse in tempo utile per trasmettere i documenti elencati all'articolo 138 del RDC, come meglio esplicitato in seguito.

Tutte le verifiche di gestione sono documentate nel fascicolo di progetto e i risultati messi a disposizione di tutto il personale degli organismi coinvolti<sup>4</sup>. Le AdG mantengono una registrazione delle verifiche di gestione, solitamente attraverso la conservazione delle checklist utilizzate.<sup>5</sup>

La metodologia utilizzata per effettuare le verifiche di gestione di cui all'art. 125 (5) RDC dovrebbe essere definita nei manuali delle procedure di ogni organismo identificando quali punti sono controllati rispettivamente nelle verifiche amministrative e quali in quelle in loco, facendo riferimento alle checklist che devono essere utilizzate per l'esecuzione delle differenti verifiche, con un riferimento specifico alle differenti procedure e normative applicabili (appalti pubblici, aiuti di Stato, strumenti finanziari, opzioni di costo semplificate, etc.).

Nel caso in cui l'AdG abbia delegato i compiti di cui all'art. 125(5) ad un OI, quest'ultimo diventa il responsabile delle verifiche di gestione e può presentare le dichiarazioni di spesa direttamente all'AdC, o per il tramite dell'AdG. Ad ogni modo, l'AdG definisce nel SiGeCo le procedure da essa applicate per vigilare sull'efficacia delle funzioni delegate agli OI<sup>6</sup>.

---

<sup>1</sup> Per una disamina completa degli orientamenti europei sul tema si veda la Guida orientativa sulle verifiche di gestione della CE EGESIF\_14-0012-02 finale del 17/09/2015.

<sup>2</sup> Più in particolare il co. 4 lett. a) dell'art. 125 del RDC dispone che l'AdG "verifica che i prodotti e servizi cofinanziati siano stati forniti, che i beneficiari abbiano pagato le spese dichiarate e che queste ultime siano conformi al diritto applicabile, al programma operativo e alle condizioni per il sostegno dell'operazione"; più in generale i riferimenti normativi europei sono l'art. 125 (4, 5, e 7) – Funzioni dell'Autorità di gestione del RDC e l'art. 23 - Funzioni dell'Autorità di gestione del RCTE.

<sup>3</sup> L'adeguatezza delle verifiche di gestione è uno dei requisiti fondamentali dei sistemi di gestione e di controllo (Cfr. allegato IV tabella 1 del regolamento delegato 480/2014).

<sup>4</sup> Si ricorda, tra l'altro, che le informazioni sulle verifiche di gestione devono essere riportate dall'AdG nella pista di controllo (Cfr. art. 25 lettera h del regolamento delegato 480/2014).

<sup>5</sup> Si ricorda che l'unico dato che deve essere obbligatoriamente conservato nel sistema informatizzato è quello relativo alla data di inizio della verifica sul posto delle operazioni (cfr. Allegato III del Regolamento 480/2014, punto 50) e all' organismo che effettua la verifica (cfr. Allegato III del Regolamento 480/2014, punto 52).

Si ricorda inoltre che la Commissione europea nella guida EGESIF\_14-0012-02 sulle verifiche di gestione (box del paragrafo 1.8) suggerisce che vengano registrati e conservati in modo informatizzato anche altri dati relativi alle verifiche, come ad esempio il valore di una irregolarità rilevata, l'importo interessato, il tipo di irregolarità e/o l'individuazione e le misure intraprese.

<sup>6</sup> Cfr. allegato III reg.1011 /2014 punto 2.2.3.6 sulla descrizione delle funzioni e delle procedure.

Inoltre, la guida EGESIF\_14-0012-02 sulle verifiche di gestione, descrive le modalità con le quali l'AdG può esercitare la sua capacità di supervisione, come, a titolo esemplificativo, prevedere la predisposizione di note orientative, di manuali delle procedure e di check list ad hoc per le verifiche di gestione effettuate dall'OI, richiedere rapporti di audit, effettuare controlli di qualità sulle verifiche degli OI, etc. Inoltre, l'AdG dovrebbe essere informata dall'OI di ogni trasmissione in modo da consentirle di svolgere verifiche sulla compilazione della dichiarazione di spesa e per essere in grado di fornire all'AdC qualsiasi garanzia richiesta. Si ricorda che laddove l'AdG sospetti che i compiti non vengano realizzati in modo adeguato, può prevedere controlli a livello di organismo intermedio comprendenti un campione delle domande di rimborso del beneficiario, in modo da poter

Qualora l'AdG o gli OI siano anche beneficiari (ad esempio nel caso di appalto pubblico) le disposizioni relative alle verifiche di cui all'art. 125 par. 4, primo comma, lett. a), devono garantire un'adeguata separazione delle funzioni, tra chi di fatto gestisce l'operazione/progetto (la procedura di gara nel caso di appalto pubblico) ed effettua i controlli interni ordinari e chi effettua le verifiche di gestione ai sensi dell'art. 125 (5) RDC).<sup>7</sup>

I beneficiari sono tenuti a garantire che le spese che dichiarano a titolo di cofinanziamento sono legali e regolari e conformi a tutte le norme dell'Unione e nazionali applicabili in relazione alle loro richieste. Essi devono pertanto avere le proprie procedure di controllo interno, proporzionate alle dimensioni dell'organismo e alla natura dell'operazione, per fornire tale garanzia. Tuttavia, i controlli effettuati direttamente dai beneficiari non possono essere considerati l'equivalente delle verifiche di cui all'art. 125.5 RDC<sup>8</sup>. Ad ogni modo le certificazioni dei revisori dei conti dei beneficiari possono giustificare una riduzione delle verifiche di gestione a un campione minore, a condizione che sia garantita l'affidabilità alle certificazioni dei revisori; a tal fine l'AdG fornisce orientamenti ai beneficiari per l'utilizzo dei revisori, in merito alla portata del lavoro da svolgere e al rapporto/certificato da presentare.

L'Assistenza tecnica può essere utilizzata da parte dell'AdG o dell'OI come mezzo per fornire il rafforzamento delle capacità e il trasferimento di competenze al personale dell'AdG e dell'OI che effettua le verifiche di gestione; fermo restando che società esterne o revisori contabili possono essere utilizzate da parte dell'AdG o dell'OI per eseguire alcuni o tutti gli aspetti delle verifiche di gestione.

## 2. Verifiche amministrative

Tutte le domande di rimborso presentate dai beneficiari, sia intermedie che finali, devono essere sottoposte a verifiche amministrative a tavolino da parte dell'AdG/OI prima della certificazione; la verifica deve comprendere un esame della domanda di rimborso e della relativa documentazione giustificativa<sup>9</sup>.

L'AdG può procedere ad effettuare il controllo delle domande di rimborso mediante la selezione delle voci di spesa attraverso un campionamento, con metodologia stabilita in anticipo<sup>10</sup>.

Pertanto, ai fini delle verifiche amministrative a copertura del 100% delle domande di rimborso dei beneficiari, in particolare per le operazioni a costi reali, può essere effettuata una selezione delle voci di

---

valutare come sono state realizzate le verifiche, e in questo senso è previsto un esame di un campione limitato di file (di spese) selezionati in base a un giudizio professionale.

<sup>7</sup> Il RDC non specifica la separazione delle funzioni tra quali funzioni deve avvenire, anche se l'art. 72 (b) RDC chiarisce che i SiGeCo. prevedono l'osservanza del principio della separazione delle funzioni sia fra gli organismi coinvolti che all'interno degli stessi. Inoltre, la guida EGESIF\_14-0012-02 sulle verifiche di gestione individua la separazione tra selezione, controllo e pagamenti.

<sup>8</sup> Qualora l'amministrazione regionale fosse beneficiaria (ad esempio come nei casi di sovvenzioni individuali) è possibile da parte dei servizi preposti alle verifiche di gestione prendere in considerazione i controlli ordinari interni di chi gestisce le procedure, a condizione che l'AdG ritenga che tali controlli diano elementi di garanzia ai fini di cui all'art. 125.5.

<sup>9</sup> La guida EGESIF\_14-0012-02 sulle verifiche di gestione suggerisce come buona prassi che i documenti trasmessi dal beneficiario a corredo della domanda siano completi in modo da consentire all'AdG la verifica della regolarità e legittimità delle spese in conformità con le norme nazionali e dell'Unione. La documentazione giustificativa a costi reali include, di norma, una tabella riepilogativa delle singole voci di spesa rendicontate nella domanda di rimborso, con i riferimenti dei documenti di spesa (delle relative fatture) nonché altri documenti ritenuti utili. Inoltre, per tutte le voci di spesa vengono forniti i relativi documenti di spesa, quali fatture elettroniche e pagamenti o copie di fatture e prova dei pagamenti.

La gamma e il tipo di documenti giustificativi da richiedere ai beneficiari ai fini della verifica dipendono da una valutazione dei rischi di ciascun tipo di fascicolo o di beneficiario (Cfr. Requisito chiave 4: verifiche di gestione adeguate (art. 72, lett. c) e (h), art. 125, par. 4, lett. a), e parr. 5 e 6, dell'RDC) criterio di valutazione 4.1 di cui alle *Linee guida per la Commissione e gli Stati membri su una metodologia comune per la valutazione dei sistemi di gestione e di controllo negli Stati membri - EGESIF\_14-0010-final del 18/12/2014*.

<sup>10</sup> La procedura potrebbe prevedere che l'AdG possa riesaminare (per esempio con cadenza annuale ed eventualmente di concerto con Uffici statistici regionali) la metodologia di campionamento utilizzata, in relazione a specifici fattori (quali ad esempio le rilevazioni di irregolarità da parte di strutture esterne, concentrazione del campione su specifiche operazioni, variazione di standard internazionali).

spesa (da intendersi come singolo giustificativo) di ciascuna domanda, su un campione di transazioni<sup>11</sup>. Anche per le opzioni di semplificazione dei costi è possibile, alla stregua delle modalità di rendiconto a costi reali, prevedere il controllo delle domande di rimborso mediante la selezione di documenti e attraverso un campione casuale, con metodologia stabilita in anticipo, coerentemente a quanto stabilito nei SiGeCo. Per le opzioni di semplificazione dei costi si veda il paragrafo 7.5 del presente capitolo.

Nel caso fossero rilevati errori nel campione verificato, si potrà scegliere se estendere le verifiche secondo quanto previsto nei SiGeCo.

### 3. Verifiche in loco

Le verifiche in loco delle operazioni devono essere eseguite da parte dell'AdG e dei relativi OI; tali verifiche dovranno essere eseguite quando l'attuazione del progetto è ben avviata sia sul piano della realizzazione materiale sia su quello finanziario. Le verifiche in loco sono eseguite al fine di controllare in particolare la realtà dell'operazione, la fornitura del bene/servizio in conformità con i termini e le condizioni dell'accordo, i progressi fisici, il rispetto delle norme dell'Unione sulla pubblicità<sup>12</sup>.

Le verifiche in loco possono essere eseguite su base campionaria, attraverso una metodologia stabilita in anticipo dall'AdG che dovrà assicurare che nessuna operazione venga esclusa dalla possibilità di essere soggetta a verifiche in loco<sup>13</sup>.

L'universo di riferimento della popolazione da selezionare per il campione va circoscritto a quelle operazioni la cui attuazione è avanzata (dal punto di vista fisico e/o finanziario). Nei casi di una operazione costituita da un gruppo di progetti, l'AdG dovrebbe mettere in atto una procedura per determinare quali progetti all'interno di questa operazione saranno soggetti alla verifica in loco.

Le verifiche in loco dovrebbero essere pianificate in anticipo per assicurare che siano efficaci, in particolare in vista della certificazione affinché la spesa inserita nei conti sia conforme con la normativa applicabile (Art. 126 (c) RDC). Infatti, la natura, le caratteristiche specifiche di un'operazione, l'importo del sostegno pubblico, il livello di rischio e l'estensione delle verifiche amministrative influenzano i tempi delle verifiche in loco.

Le spese certificate nelle domande di pagamento saranno spese validate dalle verifiche amministrative effettuate su ciascuna domanda di rimborso presentate dai beneficiari, nonché dalle verifiche in loco che saranno realizzate sulle operazioni ad esse correlate. Tali verifiche in loco possono concludersi dopo che le

---

<sup>11</sup>La Commissione europea, nella guida EGESIF\_14-0012-02 sulle verifiche di gestione, suggerisce che la selezione delle voci di spesa tenga conto, al fine di un'adeguata copertura del campione, di fattori di rischio (quali a titolo esemplificativo, il valore delle voci, il tipo di beneficiario, l'esperienza passata) e che sia completata attraverso un campione casuale per assicurare che tutte le tipologie di spesa abbiano probabilità di essere selezionate.

<sup>12</sup>Le verifiche in loco vengono notificate al beneficiario in modo tale che questi renda disponibili durante le verifiche sia lo staff, (ad esempio il manager di progetto, il personale della contabilità, etc.), sia la documentazione relativa all'operazione (in particolare i registri finanziari compresi gli estratti bancari e le fatture). Si ricorda che il beneficiario (come nel caso dei Comuni), qualora avesse affidato ad una società/attuatore la realizzazione del servizio/progetto assicura la disponibilità della documentazione e di tutti quegli elementi che sono appunto oggetti tipici dei controlli sul posto, prevedendo, ove necessario, anche il reperimento della documentazione dal soggetto attuatore, informando lo stesso della possibilità che le verifiche in loco da parte dell'Autorità di Gestione possano svolgersi anche presso la sede di realizzazione delle attività. Inoltre le verifiche in loco possono essere eseguite durante l'attuazione anche senza avvisare prima (cosiddette visite a sorpresa). Tale modalità a sorpresa può essere prevista, a seconda di esigenze specifiche, quando ad esempio, potrebbe essere difficile determinare la realtà dell'operazione dopo che il progetto è stato completato. Vi possono essere casi in cui ai beneficiari sono imposte determinate condizioni dopo il completamento di una operazione (ad esempio assicurare il mantenimento occupazionale). In tali casi, potrebbe essere richiesta un'ulteriore verifica in loco dopo l'attuazione dell'operazione per assicurare che le condizioni continuino ad essere rispettate e che pertanto siano confermate le condizioni effettive dell'efficacia del finanziamento conformemente ai patti e le condizioni stabilite nell'accordo/concessione/contratto.

<sup>13</sup>Nel caso di verifiche a campione, il metodo di campionamento utilizzato, le operazioni selezionate e la sintesi delle conclusioni delle verifiche e delle irregolarità rilevate saranno registrate e conservate dall'AdG. Cfr. Requisito chiave 4: verifiche di gestione adeguate (art. 72, lett. c) e (h), art. 125, par. 4, lett. a), e parr. 5 e 6, dell'RDC) criterio di valutazione 4.2 di cui alle Linee guida per la Commissione e gli Stati membri su una metodologia comune per la valutazione dei sistemi di gestione e di controllo negli Stati membri - EGESIF\_14-0010-final del 18/12/2014.

spese relative all'operazione siano state certificate in una domanda di pagamento, purché terminino entro la chiusura dei conti dell'anno contabile di riferimento.<sup>14</sup>

Nei conti certificati presentati alla Commissione infatti nessuna spesa deve essere inclusa se le verifiche di gestione pianificate non sono pienamente completate e la spesa non è dalle suddette verifiche confermata come legittima e regolare.<sup>15</sup>

#### 4. Le verifiche di gestione delle operazioni finanziate con i costi semplificati

Nelle operazioni a costi semplificati le verifiche di gestione sono finalizzate a controllare se sono state rispettate le condizioni per il rimborso stabilite nell'accordo tra il beneficiario e l'AdG e che la metodologia di calcolo sia stata applicata correttamente e non a verificare i costi reali che sottendono ad un progetto e la relativa documentazione finanziaria<sup>16</sup>.

Il focus delle verifiche di gestione di cui all'art. 125, par. 4, lett. a) del RDC, si concentra sugli aspetti tecnico-fisici dell'operazione e non su quelli finanziari: infatti l'AdG presta particolare attenzione alle verifiche in loco durante il periodo di realizzazione. Tali verifiche possono mirare da un lato a verificare la realtà dell'operazione, dall'altro all'analisi dei documenti di supporto richiesti per giustificare le quantità dichiarate dal beneficiario<sup>17</sup>.

Qualora in esito alle verifiche, l'AdG rilevi delle non conformità delle attività svolte dal beneficiario, quando viene usato un sistema a costi standard o a somme forfettarie, in coerenza con quanto previsto

---

<sup>14</sup> Qualora durante le verifiche in loco, effettuate sulla base di un campione, venga individuato un importo significativo di spesa irregolare nella spesa che è già stata inclusa in una domanda di pagamento presentata alla Commissione, la Commissione europea suggerisce che l'autorità responsabile:

- Effettui una valutazione quantitativa e qualitativa delle irregolarità riscontrate al fine di valutare il rischio che esistano irregolarità anche nelle operazioni non campionate;
- Prenda le necessarie misure correttive per rafforzare le verifiche prima della domanda di pagamento successiva alla Commissione.

<sup>15</sup> L'art. 126 lett. (c) del RDC, infatti prevede che quando l'AdC presenta i conti alla Commissione certifica che le spese dichiarate sono legittime e regolari, come previsto dall'Allegato VII del Regolamento (UE) 1011/2014. Tuttavia se l'AdG dovesse decidere di effettuare verifiche in loco (ad es. a seguito di quelle che potrebbero essere già state effettuate) in un successivo anno contabile, le irregolarità rilevate dovrebbero essere trattate in linea con le norme applicabili e con la Guida orientativa della Commissione sulla preparazione, esame e accettazione dei conti (EGESIF\_15\_0018-02 del 09/02/2016). Se dopo la presentazione dei conti dell'anno contabile N, vengono riscontrate irregolarità sulle spese incluse nei conti precedenti (compresi i conti dell'anno contabile N), allora lo Stato membro ha la possibilità di ritirare le spese irregolari dal programma operativo deducendole dalla successiva domanda di pagamento intermedio oppure può lasciare la spesa certificata nei conti precedenti, in attesa dell'esito della procedura di recupero (si veda la sezione 2 della Guida orientativa per gli Stati membri su importi ritirati, recuperati, da recuperare e importi non recuperabili rif. EGESIF 15-0017-2 del 25/01/2016). Per un maggior approfondimento inerente il trattamento delle irregolarità (recuperi e ritiri) si veda il relativo argomento specifico del presente Vademecum

<sup>16</sup> Si ricorda che la Nota sulle opzioni semplificate descrive l'approccio di audit che la CE sostiene quando effettua i controlli sui costi semplificati e invita i diversi soggetti, responsabili nell'ambito di un PO delle varie verifiche, a tenere un approccio comune a quello europeo, al fine di assicurare un trattamento uniforme nella valutazione della legittimità e della regolarità delle spese dichiarate. L'AdA procederà alle verifiche sulle opzioni di semplificazione non solo negli audit delle operazioni ma anche negli audit di sistema, verificando il metodo.

<sup>17</sup> In base a quanto previsto dalla nota sulle opzioni semplificate (EGESIF 14-0017) In particolare le verifiche sono finalizzate ad accertare:

- in caso di UCS o somme forfettarie, che le attività o gli output siano stati effettivamente realizzati, sulla base di documenti di appoggio che giustifichino le quantità dichiarate dal beneficiario;
- per i finanziamenti a tasso forfettari anche:
  - L'effettività della spesa delle categorie di costi che compongono la base di calcolo del tasso, laddove non siano state utilizzate altre opzioni semplificate come base di calcolo);
  - Che i costi siano stati correttamente assegnati ad una determinata categoria (corretta classificazione dei costi);
  - Che non vi sia alcuna doppia dichiarazione della stessa voce di costo (ad es. sia come costi diretti sia come costi indiretti);
  - Che il tasso forfettario sia stato applicato correttamente;
  - Che l'importo addebitato in base al tasso forfettario sia stato proporzionalmente adeguato se il valore della categoria di costo a cui è stato applicato è stata modificata (ad es. nel caso di un docente di fascia A sostituito da un docente di fascia B);
  - Che sia stata presa in considerazione l'eventuale esternalizzazione (ad es. il tasso forfettario è mitigato nel caso in cui parte dell'operazione/progetto è esternalizzato).

dall'art. 2 co. 7 della Norma nazionale di ammissibilità della spesa, si può prevedere, nel documento previsto dall'art. 67, par. 6, del Regolamento (UE) 1303/2013, meccanismi di diminuzione del contributo, anche nella forma di percentuali di riduzione forfettaria, se i livelli quali-quantitativi non siano soddisfatti o nel caso in cui vengano riscontrati inadempimenti delle disposizioni di riferimento, nel rispetto del principio di proporzionalità.<sup>18</sup>

Se in esito alle verifiche di gestione, nel caso di tassi forfettari, l'AdG intenda procedere a ridurre l'importo delle categorie di costo che fungono da base di calcolo, dovrà ridurre proporzionalmente il corrispondente ammontare dichiarato su base forfettaria.

## 5. Le verifiche di gestione relative agli indicatori

Considerato il marcato orientamento ai risultati che caratterizza la programmazione 2014-2020 e l'enfasi posta sulla completezza e l'adeguatezza degli indicatori volti a misurare il conseguimento degli obiettivi dei PO, un rilievo particolare è assunto dalle verifiche di gestione anche in questo ambito.<sup>19</sup>

Nella fase di avvio dell'operazione, all'atto della stipula della convenzione/atto di concessione, il beneficiario deve essere informato della portata degli obblighi relativi alla comunicazione dei dati e delle verifiche di gestione relativamente ai pertinenti indicatori.

L'AdG, di norma, verifica che il beneficiario abbia effettivamente comunicato in modo corretto e completo i micro-dati e le informazioni utili a popolare gli indicatori del PO. In particolare dunque, per i PO FSE il riferimento è prevalentemente ai dati sui partecipanti alle operazioni che sono raccolti, in linea di massima, attraverso le schede di iscrizione agli interventi. Pertanto, come suggerito dalla Commissione europea nella guida sulle verifiche di gestione<sup>20</sup>, all'atto della verifica amministrativa occorrerà accertarsi che il beneficiario abbia trasmesso le informazioni richieste e nel corso della verifica in loco si potrà controllare la correttezza delle informazioni fornite.<sup>21</sup>

Pertanto l'AdG, in riferimento alla domanda di rimborso del beneficiario, dovrà adottare modelli adeguati al fine di consentire la trasmissione tempestiva e corretta dei dati richiesti; le checklist delle verifiche di gestione dovrebbero includere domande in tal senso.

---

<sup>18</sup> A titolo esemplificativo, per i costi unitari e le somme forfettarie, le non conformità riscontrate nell'ambito delle verifiche di gestione in base alla nota EGESIF potrebbero riferirsi:

- ✓ Ad una specifica unità di servizio dichiarata dal beneficiario ma non realizzata o non rilevabile dai documenti di controllo. In questi casi la conseguenza è il mancato riconoscimento delle corrispondenti UCS/SF e la rideterminazione delle quantità ai fini del calcolo del contributo al costo totale dell'operazione;
- ✓ Ad unità di servizio dichiarata ed effettivamente realizzata, ma in modalità non rispondente alle previsioni dell'AdG. Anche in questi casi, la conseguenza è il mancato riconoscimento totale o parziale delle corrispondenti UCS/SF e la rideterminazione delle quantità ai fini del calcolo del contributo;
- ✓ Ad attività o funzioni trasversali al progetto e non riconducibili a distinte unità di servizio. In questi casi, l'AdG dovrà prevedere nei propri dispositivi le modalità di individuazione, quantificazione e applicazione delle decurtazioni finanziarie (ad es. attraverso UCS ridotte o determinate percentuali di riduzione del finanziamento).

Per i finanziamenti a tasso forfettario, le verifiche possono evidenziare una serie di non conformità quali, a titolo esemplificativo:

- ✓ Il beneficiario non ha rispettato i tassi fissati o ha dichiarato costi non ammissibili che non rientravano nelle categorie di costi ammissibili stabilite dall'AdG;
- ✓ Doppia dichiarazione della stessa voce di spesa: come "costo di base" (calcolato secondo il principio del costo reale o in base a un importo forfettario o a un costo unitario) e come "costo calcolato" (compreso nel tasso forfettario).

<sup>19</sup> Tale rilievo ha indotto il legislatore a prevedere la possibilità di sospendere i pagamenti intermedi di un PO (art. 142.1 d del RDC) ove sussistano gravi carenze sui dati relativi agli indicatori comuni e specifici.

<sup>20</sup> In merito all'interpretazione sulle caratteristiche dei dati si può far riferimento alla guida sul monitoraggio e valutazione del FSE della Commissione europea, allegato D sez. 2 del settembre 2015.

<sup>21</sup> I dati dei partecipanti vengono raccolti all'avvio dell'operazione dunque in linea di massima eventualmente la verifica potrebbe essere svolta solo con riferimento alla prima della domanda di rimborso. Nel caso in cui siano previsti indicatori di progetto specifici, come ad esempio nel caso di condizione di assunzione dei destinatari, il monitoraggio dei relativi indicatori sarà compreso nella verifica amministrativa della domanda di rimborso finale.

## 6. Le verifiche di gestione negli Aiuti di Stato e negli Appalti pubblici

Si rinvia alla Guida orientativa sulle verifiche di gestione della CE EGESIF\_14-0012-02 finale del 17/09/2015.

## 7. Le verifiche di gestione negli Strumenti Finanziari

Si rinvia alla Guida orientativa sulle verifiche di gestione della CE EGESIF\_14-0012-02 finale del 17/09/2015

## 8. Altri aspetti

Ambiente, stabilità delle operazioni, Uguaglianza e non discriminazione, Progetti generatori di entrate, Iniziativa per l'occupazione giovanile (IOG).

Si rinvia alla Guida orientativa sulle verifiche di gestione della CE EGESIF\_14-0012-02 finale del 17/09/2015